



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2025-2026
Comunicato Ufficiale N.84
del 8 Giugno 2026
SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L. N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L. N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

CORTE SPORTIVA D'APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI



CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), ALDO AMBROGI E ALESSANDRO ROSA (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DELL'8.6.2026 LA DECISIONE CHE DI SEGUITO SI RIPORTA.

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. LORENZO GIANGIACOMO VILLA 2015 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. IN MERITO ALLA REGOLARITÀ DELLA GARA LORENZO GIANGIACOMO VILLA/LETTESE, DISPUTATA L'1.6.2026 PER IL CAMPIONATO UNDER 19 JUNIORES PROVINCIALE – FASE REGIONALE - GIRONE "A" (C.U. n° 83 DEL 4.6.2026 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto nei termini di cui al C.U. F.I.G.C. n. 155/A del 5.2.2026, la società A.S.D. Lorenzo Giangiacomo Villa 2015 ha impugnato la decisione del G.S. del C.R.A. di cui al C.U. n° 83 del 4.6.2026 con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso la regolarità della gara A.S.D. Lorenzo Giangiacomo Villa 2015/Lettese disputata l'1.6.2026 per il Campionato under 19 juniores provinciale.

Ha esposto l'appellante che il calciatore della Lettese Cesare Andrea Di Giulio, portiere della squadra, nella precedente stagione sportiva 2024-2025 tesserato con la società Spoltore, era stato squalificato nell'ultima giornata per tre gare nel campionato under 17 regionale maschile con C.U. n. 90 del 5.6.2025. Nella successiva stagione era stato trasferito alla società Lettese, la cui prima squadra disputa il campionato di I categoria e, quindi, avrebbe dovuto scontare la squalifica per età nel campionato under 19 juniores provinciale e non, come avvenuto, nella prima squadra della stessa società al fine di non consentire l'elusione degli effetti della sanzione e di non permettere interpretazioni opportunistiche della normativa.

Ha dedotto, pertanto, che la decisione del G.S. difetta di motivazione in quanto non è dato sapere il percorso logico-giuridico seguito dallo stesso, mentre l'applicazione dell'art. 21 C.G.S. sarebbe inconferente.

Tenuto conto che "le norme sanzionatorie dell'ordinamento federale vanno interpretate ed applicate nel senso che producano un qualche effetto piuttosto che nessuno (Corte Federale F.I.G.C. n. 12 del 18.12.2023)" e che la posizione del Di Giulio, non avendo scontato le tre giornate di squalifica nel campionato under 17 regionale di pertinenza, deve ritenersi irregolare nella gara oggetto di reclamo, la società ricorrente ha insistito per l'accoglimento dell'appello e per l'applicazione, in danno della Lettese, della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Tale richiesta è stata ribadita con memoria integrativa.

La società controinteressata ha fatto pervenire rituali controdeduzioni con le quali ha dedotto la legittimità del proprio operato ai sensi dell'art. 21 C.G.S., principio ribadito in un caso analogo dal Collegio di Garanzia dello Sport con la decisione del 24.3.2020.

L'appello è infondato e non merita accoglimento.

Le considerazioni espone dal primo Giudice integrano, a parere di questa Corte, una sufficiente e pertinente motivazione con la quale è stata fatta idonea applicazione di una norma del C.G.S. (art. 21,



C.U. N. 84 del 8.6.2026

c. 6 e 7) e che ben si adatta al caso di specie riguardando “il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica che abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del Campionato Primavera, trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza (comma 7)”.

Ora, a fronte di tale precisa scelta del legislatore, la ricorrente propone un’interpretazione della norma che ne vanificherebbe qualunque effetto sanzionatorio posto che la Lettese, nuova società con la quale Di Giulio è stato tesserato per la stagione sportiva 2025-2026, non disputa campionati giovanili nei quali possa essere impiegato il calciatore in esame e dimenticando, in ogni caso, che per le prime tre giornate del campionato di I categoria la stessa Lettese non ha impiegato il calciatore Di Giulio che, in tal modo, ha scontato le tre giornate di squalifica.

E’ fuori di dubbio che una diversa interpretazione farebbe comodo alla ricorrente per far ritenere irregolare la posizione del Di Giulio nella gara valevole per la finale di ritorno dello spareggio promozione per il campionato under 19 juniores provinciale, ma la chiara scelta del legislatore che costituisce una previsione speciale e l’interpretazione letterale della norma non possono che far condividere alla Corte l’impugnata decisione del G.S., peraltro sorretta da corretta motivazione, che deve, pertanto, essere confermata.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C.-L.N.D.

DELIBERA

di respingere l’appello confermando integralmente la decisione impugnata.

Dispone addebitarsi la relativa tassa e comunicarsi la presente decisione alle parti interessate.

I relatori
F.to in originale
Avv. Alessandro Rosa
Avv. Aldo Ambrogio

Il Presidente
F.to in originale
Avv. Antonello Carbonara

Publicato in L’Aquila ed affisso all’albo del C.R. Abruzzo il 8/6/2026.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**

